



Modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Interventi su edifici privati ad esclusiva destinazione artigianale, commerciale, produttiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'OCDPC 171 del 19/06/2014. Criteri e modalità di ammissibilità al contributo.

Il finanziamento previsto è destinato a titolari del diritto di proprietà di edifici a destinazione artigianale, commerciale, produttiva, che realizzino interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico. Per l'annualità 2012 sono escluse le demolizioni e ricostruzioni. Analogamente, non sono ammessi edifici a destinazione mista (produttivo/abitativo,...).

Gli interventi succitati sono da eseguirsi su edifici isolati, oppure costituenti parti di aggregati più ampi, nei comuni indicati nell'Allegato E, in cui tutto o parte del territorio comunale ha un'accelerazione $a_g > 0.175g$, calcolata coi criteri stabiliti nella succitata Ordinanza.

1) ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

I beneficiari dei contributi sono i proprietari dei seguenti edifici COMMERCIALI/PRODUTTIVI, e relative pertinenze, su cui si realizzino gli interventi definiti all'articolo 12 dell'Ordinanza, ad esclusione del comma 1 c, ossia di demolizione e ricostruzione.

Non sono ammessi contributi per sole pertinenze.

Gli edifici, in accordo all'Allegato 6 della medesima Ordinanza, sono intesi come unità minime di intervento. Gli edifici possono essere:

- isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze), o da giunti sismici;
- aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici, realizzati anche con tecnologie diverse, che in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato, se così non è il progettista definisce l'unità minima che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

Nel caso di condomini formalmente costituiti, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.

Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14, e all'Allegato I.

2) DESTINAZIONE DELLE RISORSE 2013

Le risorse disponibili nell'anno statale 2012, destinate agli edifici di cui al punto 1), per la Regione del Veneto, definite da apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono suddivise fra i proprietari beneficiari, in ragione delle richieste presentate all'atto delle istanze, tenendo conto dei "criteri di valutazione ai fini della priorità delle domande" di cui al successivo punto 3.

Il contributo per il singolo edificio produttivo è stabilito nella seguente misura massima, e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

- interventi di rafforzamento locale: 100 Euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 10.000 Euro;
- miglioramento sismico: 150 Euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 15.000 Euro.

Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.



3a93d57b



3) CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PRIORITA' DELLE DOMANDE

Nella formazione delle graduatorie, in base agli elenchi forniti dai Comuni, le Regioni seguono i criteri previsti dall'Allegato 3 dell'OCDPC 171/14, che possono essere così riassunti: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

Nella tabella seguente sono riportati i punteggi (tab. 1 Allegato 3 Ordinanza):

Epoca di realizzazione	Struttura in Cls armato	Struttura in muratura o mista	Struttura in acciaio
< 1919	100	100	90
Tra il 1920 e il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

Tali punteggi vengono moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto tra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

$$F = K \cdot a_g \cdot \text{Occupanti} / (\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200.000 \text{ ed } F \leq 100$$

Restano ferme le maggiorazioni di punteggio previste dai punti 4, 5 e 6 dell'Allegato 3 della citata Ordinanza.

4) ALLEGATI ALLE ISTANZE

Oltre all'istanza (Allegato I), debitamente compilata e sottoscritta, il comune nel bando può prevedere che sia allegata una planimetria in scala adeguata dell'edificio oggetto di intervento.

5) ORDINE DI PRIORITA' DELLE ISTANZE

Vengono adottati i criteri di priorità di cui al punto 3.

Le domande saranno inserite in una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di punteggio totale. In caso di parità di punteggio viene preordinata l'indagine con l'entità di contributo inferiore.

6) PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE E PIANI DI INTERVENTO

Le istanze devono essere presentate presso il Comune competente, secondo le modalità, i punteggi e i criteri di cui all'Allegato H "Interventi su edifici privati produttivi/commerciali di cui all'art. 2, comma 1,



3a93d57b



lettera c) dell' OCDPC 171 del 19/06/2014. Criteri e modalità di ammissibilità a contributo", in modalità cartacea, utilizzando il modulo facsimile di cui all'Allegato I *Interventi su edifici privati produttivi/commerciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell' OCDPC 171 del 19/06/2014. Istanza*".

Tale documentazione verrà messa a disposizione, mediante pubblicazione sul sito Internet della Regione del Veneto.

Considerata l'esiguità delle risorse, per l'annualità 2013 non sono ammesse domande per interventi di demolizione e ricostruzione.

Non sono ammissibili istanze per lavori già conclusi. Inoltre i lavori non devono essere iniziati alla data di pubblicazione del bando.

Non sono altresì ammesse domande per edifici a destinazione mista (produttivo/abitativo, produttivo/residenziale,...).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 bis, dell'Ordinanza, i soggetti devono dichiarare di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato".

Non sono ammesse istanze per edifici già risultati assegnatari di contributi nelle precedenti annualità

In particolare i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione di un avviso nell'Albo Pretorio/Sito WEB del Comune, con i contenuti previsti nell'Allegato H, invitando gli aventi titolo a presentare la richiesta di finanziamento secondo il facsimile di cui all'Allegato I al presente provvedimento.

Le richieste di finanziamento devono essere presentate in Comune entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I Comuni sono tenuti ad acquisire dagli istanti privati apposite autocertificazioni riguardanti l'applicazione dell'Art. 67 Del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Non appena il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fornirà l'aggiornamento del software istruttorio, la Regione provvederà ad informare i Comuni mediante apposita comunicazione via pec.

Entro i successivi 30 giorni dalla data di invio di tale comunicazione della Regione, a pena di esclusione delle istanze, i Comuni, effettuata l'istruttoria delle domande provvedono a far pervenire alla Regione del Veneto:

- 1) a mezzo pec all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, l'elenco cartaceo delle domande ammissibili pervenute, specificando nell'intestazione la dicitura "SEZIONE LAVORI PUBBLICI – SISMICA - TIPOLOGIA 4 – PRIVATI PRODUTTIVI/COMMERCIALI";
- 2) via email all'indirizzo sismica@regione.veneto.it, il file generato dal software appositamente predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile, scaricabile nel sito internet del Dipartimento, al link che verrà segnalato dalla Regione.

La verifica dei requisiti dichiarati in fase di istanza è a cura dei Comuni, responsabili dell'attività istruttoria.

Come già specificato per la tipologia 3, considerato che il software per il caricamento e l'invio delle istanze è il medesimo che per la tipologia di contributi 3 (residenziali), i Comuni devono procedere alla implementazione, archiviazione e invio alla regione di due database separati. E' consigliata l'installazione del software in due personal computer diversi, ognuno per ciascuna tipologia di contributi.

Così come stabilito all'articolo 14 dell'Ordinanza, una volta ricevuti l'elenco ed il relativo software, la Giunta Regionale approva entro 360 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento delle risorse del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la graduatoria di merito delle domande, trasferendo successivamente ai Comuni le risorse delle opere rendicontate totalmente con fatture quietanziate, previa disponibilità di cassa nel relativo capitolo di spesa, per l'assegnazione ai beneficiari.

Le tempistiche e le specifiche di dettaglio della gestione dei contributi verranno descritte nel provvedimento di approvazione della graduatoria di merito.



3a93d57b



Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 bis, dell'Ordinanza, i i titolari delle attività produttive che risulteranno beneficiari del contributo devono dichiarare di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato" ai sensi e per gli effetti del REGOLAMENTO n. 1407/2013 UE

7) LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

L'erogazione ai beneficiari da parte dei Comuni, una volta ottenuto il trasferimento delle somme dalla Regione, e verificati i requisiti di cui ai successivi capoversi, avviene mediante un'unica rata, a saldo.

La rendicontazione viene documentata dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice, nonché con la presentazione della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

Si riportano alcune indicazioni per la gestione e liquidazione dei contributi per i Comuni:

1) Sono ammissibili le spese tecniche.

2) Non sono ammissibili:

- le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione al presente bando;

- le spese in economia, ad eccezione del materiale. Si intendono per spese in economia i costi relativi ad attività che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche ed organizzative;

- le spese sostenute per prestazioni affidate a persone fisiche (ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione) e/o giuridiche (ad esempio consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo, società partecipate) che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata.

La spesa sostenuta per l'IVA non è ammessa a contributo ad eccezione del caso che essa non sia recuperabile e pertanto sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.

I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.

Entro il 30 settembre di ogni anno, Ciascun Comune provvede a inviare alla Regione del Veneto, all'indirizzo email sismica@regione.veneto.it il monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione e di quelli conclusi.



3a93d57b

